

Ai gentili clienti
Loro sedi

Innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per alcuni prodotti del settore agricolo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 1 co. 45 della L. 11.12.2016 n.232** (legge di bilancio 2017) ha **previsto l'innalzamento**, per l'anno 2017, delle **percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina**: i) in misura **non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all'8%**; ii) mediante **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze**, adottato di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali. In attuazione di tale disposizione, **il DM 27.1.2017**, pubblicato sulla G.U. 17.3.2017 n. 64, ha **prorogato per l'anno 2017 l'aumento delle percentuali** di compensazione IVA stabilito, **per il 2016**, dal DM 26.1.2016 per le **cessioni di animali vivi della specie bovina e suina**. Conseguentemente, **anche per il 2017, tali percentuali sono fissate**, rispettivamente al 7,65% e al 7,95%. La misura in analisi ha lo **scopo di agevolare i soggetti che applicano il regime speciale IVA dei produttori agricoli**, al fine di aumentare l'entità della detrazione IVA forfetaria prevista per talune cessioni dagli stessi effettuate. Nonostante l'efficacia delle disposizioni di cui al DM 27.1.2017 decorra dall'1.1.2017, occorre considerare che il **decreto in argomento** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale **soltanto in data 17.3.2017**. Pertanto, è possibile che **alcuni produttori agricoli abbiano effettuato le liquidazioni IVA mensili relative ai periodi di gennaio e febbraio 2017** (con scadenza, rispettivamente, al 16.2.2017 e al 16.3.2017) applicando, ai fini della detrazione, **percentuali di compensazione minori rispetto a quelle del 7,65% e del 7,95%** successivamente definite dal DM 27.1.2017. Tali soggetti **potranno recuperare la differenza tra l'imposta versata e l'imposta dovuta nell'ambito della dichiarazione IVA**

annuale relativa all'anno 2017 (modello IVA 2018). I soggetti che, invece, avessero **già applicato nelle liquidazioni IVA mensili relative ai periodi di gennaio e febbraio 2017** le percentuali di compensazione del 7,65% e del 7,95%, analogamente al 2016, poi confermate dal DM 27.1.2017, **non potranno essere soggetti a sanzioni, stante l'efficacia retroattiva dall'1.1.2017 del suddetto Decreto Ministeriale.**

REGIME SPECIALE IVA PER I PRODUTTORI AGRICOLI

L'art. 34 co. 1 del DPR 633/72, e successive modificazioni, **prevede l'applicazione di un regime forfetario di detrazione dell'IVA** per le **cessioni di prodotti agricoli e ittici** di cui alla Tabella A, Parte I, allegata allo stesso DPR 633/72, **laddove effettuate da produttori agricoli**. Nell'ambito di tale regime **l'imposta relativa alle suddette cessioni può essere detratta** in misura pari alle percentuali di compensazione stabilite per i diversi tipi di beni, **così come previste dai relativi decreti ministeriali** (DM 12.5.92, DM 30.12.97 e DM 23.12.2005, cui si aggiungono le disposizioni del DM 26.1.2016, come modificato dal DM 27.1.2017).

L'imposta è calcolata applicando all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, **le aliquote corrispondenti ai singoli prodotti**. **L'ammontare della detrazione**, invece, è **calcolato applicando alla stessa base imponibile le percentuali di compensazione stabilite** (fanno eccezione i conferimenti di prodotti agricoli effettuati nei confronti delle cooperative, consorzi e altri organismi associativi e le cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72).

Osserva

In base a tale meccanismo, **quanto più sono elevate le percentuali di compensazione** e quanto più esse si avvicinano all'aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, **tanto maggiore è il beneficio che ne deriva al produttore agricolo cedente.**

Produttori agricoli esonerati e conferimenti nei confronti delle cooperative

In alcuni casi, **le percentuali di compensazione non sono utilizzate per determinare l'ammontare forfetario della detrazione IVA**, bensì per **determinare l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di prodotti agricoli**. Si tratta:

→ delle **cessioni effettuate da produttori agricoli** esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;

→ dei **conferimenti di prodotti agricoli effettuati dai soci** nei confronti delle cooperative, dei loro consorzi o di altri enti di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72.

Osserva

I produttori agricoli che, in presenza dei requisiti, si avvalgono dello speciale regime di esonero di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 **applicano**, infatti, **l'imposta in misura pari alle percentuali di compensazione** corrispondenti ai prodotti ceduti. In tal caso, tuttavia, **l'obbligo di fatturazione ricade sugli acquirenti**, per cui è onere di questi ultimi emettere autofattura indicandovi la relativa imposta, **determinata in base alle percentuali di compensazione**.

Analogamente, **per il conferimento di prodotti agricoli** effettuati dai soci nei confronti delle cooperative, dei loro consorzi o di altri enti di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, **non si applicano le normali aliquote proprie dei prodotti ceduti**, bensì le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. Ciò, tuttavia, a condizione che **entrambe le parti coinvolte nell'operazione operino in regime speciale** ex art. 34 del DPR 633/72.

Osserva

Se uno dei **due soggetti coinvolti opera in regime ordinario**, l'IVA sul conferimento deve essere determinata applicando l'aliquota ordinariamente prevista.

Cessione di bovini e suini

L'art. 1 co. 45 della L. 232/2016 ha previsto **la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione IVA** previste per le cessioni di animali vivi della **specie bovina e suina**:

- rispettivamente, **fino al 7,7% e all'8%**;
- **limitatamente all'anno 2017**.

Osserva

A regime, **tali percentuali sono fissate nella misura del 7% per i bovini** (DM 30.12.97) e nella misura **del 7,3% per i suini** (DM 23.12.2005).

Per effetto del DM 26.1.2016, **le stesse sono state innalzate di 0,65 punti percentuali per l'anno 2016**.

Ora, in attuazione della previsione della legge di bilancio 2017, **il DM 27.1.2017**, modificando **l'art. 1 co. 2 del DM 26.1.2016**, **proroga al 2017 le percentuali di compensazione già fissate per**

il 2016. Conseguentemente, **anche per l'anno 2017**, le percentuali di compensazione sono stabilite nella misura del:

- **7,65%, per le cessioni di animali vivi della specie bovina** (compresi gli animali del genere bufalo);
- **7,95%, per le cessioni di animali vivi** della specie suina.

Al fine di rispettare il limite di spesa stabilito dalla legge di bilancio 2017, **non è stato**, infatti, **previsto un ulteriore incremento delle stesse**, fino al limite massimo possibile del 7,7% e dell'8%.

Osserva

Per le **cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina**, compresi al n. 2) della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, **la percentuale di compensazione rimane fissata al 7,3%.**

DECORRENZA

Ai sensi dell'art. 2 del DM 27.1.2017, **la proroga dell'aumento delle percentuali di compensazione IVA ha efficacia dall'1.1.2017.** Pertanto, **le stesse percentuali sono applicabili alle cessioni di bovini e suini effettuate a partire da tale data e fino al 31.12.2017.** A tal fine, occorre fare riferimento al **momento di effettuazione delle operazioni**, individuato sulla base delle regole di cui all'art. 6 del DPR 633/72.

Osserva

Si ricorda, tuttavia, che per i **conferimenti di prodotti agricoli dai soci alle cooperative** e agli altri organismi associativi di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il momento di effettuazione **coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato**, ai sensi dell'art. 34 co. 7 del medesimo decreto, **fatte salve le ipotesi di fatturazione anticipata.**

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Nonostante l'efficacia delle disposizioni di cui al DM 27.1.2017 decorra dall'1.1.2017, occorre considerare che il **decreto** in argomento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale **soltanto in data 17.3.2017.** Pertanto, è possibile che **alcuni produttori agricoli abbiano effettuato le liquidazioni IVA mensili relative ai periodi di gennaio e febbraio 2017** (con scadenza, rispettivamente, al 16.2.2017 e al 16.3.2017) applicando, ai fini della detrazione, **percentuali di**

compensazione minori rispetto a quelle del 7,65% e del 7,95% successivamente definite dal DM 27.1.2017.

Osserva

Tali soggetti **potranno recuperare la differenza fra l'imposta versata e l'imposta dovuta nell'ambito della dichiarazione IVA annuale** relativa all'anno 2017 (modello IVA 2018).

I soggetti che, invece, **avessero già applicato nelle liquidazioni IVA mensili relative ai periodi di gennaio e febbraio 2017 le percentuali di compensazione del 7,65% e del 7,95%**, analogamente al 2016, poi confermate dal DM 27.1.2017, **non potranno essere soggetti a sanzioni**, stante l'efficacia retroattiva dall'1.1.2017 del suddetto DM.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO